

OGGETTO: Modifica Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Il Sindaco riferisce che:

- Con delibera Consiliare n. 23 del 29 Aprile 1994 si approvava il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche, ai sensi del D.L.vo n.507 del 15/11/93 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto:

- l'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 e successive modificazioni, che disciplina l'autonoma potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, nel rispetto delle esigenze di semplificazioni degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che

- il Comune di Fasano ha aderito alla società mista Centro Tri.Com Spa acquistando una partecipazione azionaria dal Comune di Polignano a Mare (BA), a seguito della quale è stata stipulata convenzione per l'affidamento della gestione delle entrate comunali a far data dall'annualità 2007;

Considerato inoltre che si ravvisa la necessità di apportare alcune modifiche in ordine alle norme contenute nel Regolamento Comunale vigente e cioè:

- A) Con riferimento all'**art.4 – Oggetto della tassa** –viene modificato il comma 4 come segue:

4. le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazioni superiore a diecimila abitanti, sono soggetto all'imposizione da parte dei comuni medesimi.

- B) Per quanto riguarda l'**Art.6 – RICHIESTA DI CONCESSIONE** – incomincia con quattro nuovi commi ed aggiunto il comma 10 e precisamente:

1. **Chiunque intende occupare nel territorio comunale, in qualsiasi modo o per qualsiasi scopo, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare un'apposita domanda all'Ufficio competente almeno 30 giorni prima per quanto riguarda la temporanea e 60 giorni prima per quanto riguarda la permanente e le occupazioni per il commercio di aree pubbliche in occasione di fiere, mercati e feste, di quello a decorrere dal quale s'intende realizzare l'occupazione.**
2. **La domanda redatta in carta legale, salvo le esenzioni previste dalla legge, deve contenere:**
 - a. **nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;**
 - b. **nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lett.a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale ed amministrativa, la partita I.V.A. e/o il codice fiscale, nonché le generalità del rappresentante o dell'amministratore anche di fatto, ed il codice fiscale dello stesso;**
 - c. **l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, la misura dello spazio e/o superficie di cui viene richiesta l'occupazione espressa in metri quadri, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che s'intende eventualmente eseguire o dei beni mobili che si intendono allocare, le modalità di utilizzazione dell'area;**

- d. la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
 - e. la sottoscrizione dell'impegno a versare la cauzione, se richiesta dal Comune, nonché la tassa secondo le vigenti tariffe. Al fine di consentire la determinazione dell'eventuale cauzione, il richiedente deve indicare l'importo complessivo in euro dei lavori.
3. La domanda deve essere presentata anche se l'occupazione è esente dal pagamento della relativa tassa.
4. Ove la domanda risulti incompleta o nell'ipotesi in cui il responsabile del procedimento reputi opportuno, in relazione al tipo di occupazione richiesta, la presentazione di un progetto grafico o di una planimetria in scala adeguata a firma di tecnico abilitato, nella quale si rappresenta l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza, tale responsabile del procedimento richiede la trasmissione degli atti, documenti, dati e notizie necessari ai fini dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre nuovamente dal ricevimento degli atti richiesti.
10. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nell'occupazione.

C) Con riferimento all'**Art.8 – Deposito cauzionale** – viene modificato come segue:

1. Le occupazioni comportanti manomissioni del suolo pubblico o successivi oneri a carico dell'Amministrazione sono subordinate al versamento di una cauzione o alla sottoscrizione in favore del Comune di una polizza fidejussoria assicurativa o bancaria senza il beneficio di escussione di cui all'art.1944 comma 2 codice civile, a garanzia del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni.
2. L'entità della cauzione sarà pari al 30% dell'importo in euro dei lavori dichiarati, dal richiedente l'occupazione, nella domanda di cui all'art. 5 del presente regolamento.
3. La cauzione, non fruttifera di interessi, sarà restituita e la polizza sarà svincolata alla scadenza della concessione e/o autorizzazione, entro il termine di giorni 15 dalla stesura, in contraddittorio con il titolare del provvedimento amministrativo, di un verbale da parte del Servizio ambiente e viabilità, attestante il ripristino dello stato dei luoghi e l'inesistenza di danni.

D) Per quanto riguarda l'**Art.9 – Autorizzazione** - viene modificato come segue compreso i commi 3 e 4 che diventano comma 11 e comma 12:

1. Il Responsabile dell'Ufficio competente al rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione, accertata la sussistenza di tutte le condizioni favorevoli ed acquisiti i pareri endoprocedimentali necessari dai competenti uffici per tipologia di occupazione (Servizio ambiente e viabilità; Servizio sviluppo del territorio; Direzione territorio e ambiente; Comando di Polizia Municipale, ecc.), rilascia:
- a) nel termine di sessanta giorni la concessione all'occupazione permanente del suolo pubblico;
 - b) nel termine di sessanta giorni l'autorizzazione temporanea all'occupazione per il commercio di aree pubbliche in occasione di fiere, mercati e feste;
 - c) nel termine di trenta giorni le autorizzazioni temporanee diverse da quelle indicate alla lettera sub b);

2. Il rilascio della concessione e/o autorizzazione è subordinato al pagamento della relativa tassa, se dovuta.
3. gli atti di assenso devono contenere: i dati identificativi del titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione, la durata dell'occupazione, la misura dello spazio e/o superficie di cui è consentita l'occupazione espressa in metri quadrati, la tipologia di occupazione, la tariffa unitaria applicata, l'ammontare della tassa e della cauzione, se dovute, e le condizioni alle quali è subordinata la concessione e/o autorizzazione.
4. Esaurita l'attività istruttoria, la concessione e/o autorizzazione è rilasciata a condizione che:
- a) l'occupazione sia realizzata senza pregiudizio per i diritti dei terzi;
 - b) il titolare della concessione e/o autorizzazione provveda a riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente responsabile del procedimento;
 - c) che il titolare dell'atto di assenso si attenga alle prescrizioni di carattere tecnico amministrativo indicate nel provvedimento;
 - d) che l'atto di assenso sia sempre revocabile, sospendibile o modificabile per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni.
5. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni e/o autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito scaduto.
6. Resta a carico del titolare dell'atto di assenso ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possa essere arrecato e contestato da terzi per effetto della concessione e/o autorizzazione.
7. Al termine del periodo di consentita occupazione, qualora la stessa non venga rinnovata a seguito di richiesta di proroga, il titolare dell'atto di assenso avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la remissione in pristino del suolo pubblico. In caso di inadempienza, il Servizio ambiente e viabilità procederà d'ufficio all'esecuzione di quanto necessario per il ripristino, con spese a carico del titolare dell'atto scaduto, utilizzando, anzitutto, l'eventuale cauzione.
8. In caso di denegato rilascio della concessione e/o autorizzazione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
9. Il Servizio competente al rilascio provvede a registrare ed a numerare progressivamente i provvedimenti di concessione e/o autorizzazione. Lo stesso servizio provvede, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.
10. Il predetto Servizio, successivamente al rilascio della concessione e/o autorizzazione, ne trasmette immediatamente una copia al Servizio Entrate, al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Patrimonio per le rispettive competenze.
11. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il Sindaco potrà disporre l'esonero della presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.
12. Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, sentita sempre la commissione edilizia, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

E) Per quanto riguarda l'**Art. 16 – Occupazioni abusive** – viene modificato come segue:

1. Le occupazioni realizzate senza l'atto di assenso comunale sono considerate abusive. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:

- a. difforni dalle disposizioni dell'atto di assenso;

- b. che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga dell'atto di assenso, oltre la data di revoca o di estinzione dell'atto medesimo.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Servizio competente o che ha rilasciato l'autorizzazione e/o la concessione, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo assegnato, il Servizio ambiente e viabilità procederà d'ufficio a rimuovere i materiali, che verranno sequestrati e custoditi a spese degli interessati, utilizzando l'eventuale cauzione, fatta salva ogni ulteriore pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne possano derivare.

3. Le occupazioni abusive sono soggette, oltre che alla tassa di occupazione del suolo pubblico con relative sanzioni e interessi di cui all'art.53 del D.Lgs 507/93, anche alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, fermo restando quelle stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285.

F) Per quanto riguarda l'**Art.20 – Tariffa** – viene modificato come segue:

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune o al Concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507 e **successive modifiche**, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.
2. **Ai sensi dell'art. 42 comma 6 del D.Lgs 507/93, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs 507/93. Le misure di cui ai predetti artt. costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42, comma 3, nelle seguenti proporzioni:**
 - a. prima categoria 100 per cento;
 - b. seconda categoria 85 per cento;
 - c. terza categoria 70 per cento.
3. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
4. per le tariffe in vigore con l'applicazione del presente Regolamento si rimanda all'ALLEGATO A.

G) Per quanto riguarda l'**Art.20 bis – Versamento della tassa** – viene aggiunto come segue:

- 1) **Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo;**
- 2) **Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno, mentre solo per l'anno 2007 il versamento viene fissato con scadenza al 31 luglio;**
- 3) **Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a cinquanta centesimi o per eccesso se è superiore;**
- 4) **Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione;**

H) Per quanto riguarda l'**Art. 21 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE** - viene aggiunto il comma 3 che prevede la suddivisione del territorio in categorie già previste come allegato al vigente regolamento, come segue:

3. Il territorio comunale si intende suddiviso nelle seguenti tre categorie:

Categoria	Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche
Prima	Selva di Fasano: Viale Toledo; Savellettri: Piazza Amati; Via degli scavi; Torre Canne: Via del Faro; Via Eroi del Mare. Fasano: C.so V.Emanuele: (da Piazza Ciaia a via Mignozzi); Via Piave:(da via S.Francesco a via Cenci);Via Cenci:(da via Piave ad incrocio C.so V.Emanuele); Via Mignozzi ;Via Roma: (da via Mignozzi ad incrocio via Naz. Dei Trulli); Via Naz. Dei Trulli: (da via Roma a Piazza Moro); Piazza Ciaia; C.so Garibaldi: (da Piazza Ciaia fino all'incrocio di via Cenci);C.so Perrini: (da incrocio di via Cenci a via S.Francesco); Piazza Moro; Via S.Francesco: (da Piazza Moro a via C.Alberto); Via C.alberto; Piazza Mercato Vecchio; Piazza Mercato Coperto; Villa Comunale; Via Ciaia; Via Parlatorio; Via Latorre: (da via Parlatorio a C.so V.Emanuele); Via Galatola: (da via Parlatorio a C.so V.Emanuele); Via Fogazzaro: (da C.so Perrini fino C.so V.Emanuele);Via S.Teresa; Via Goffredi; Via del Bali; Via L'Assunta; Via Dragone; Largo Seggio; Via Guida; Via M. della Stella; Via del Forno; Via Imbriani: (C.so Perrini fino C.so V.Emanuele); Via F.Ili Rosselli: (da Viale de Gasperi fino a viale della Resistenza); Via Bonifacio; Via Acquaviva; Via dell'Arco; Via Custodero; Via Pietravalle; Via Lapertosa: (da via Piave fino a C.so Perrini); Via Chillini: (da via Piave fino a C.so Perrini); Via Sibilio: (da via Piave fino a C.so Perrini); Via Maggi: (da via Piave fino a C.so Perrini); Via Fogazzaro: (da via Piave fino a C.so Perrini); Via Tinella: (da via Piave fino a C.so Perrini); Via Imbriani: (da via Giusti fino a C.so Perrini); Via Cofano: (da via Piave fino a via Monopoli); Via Olive; Via Morelli; Via Galizia: (da via Piave fino a via Monopoli); Via Buzzerio; Via Schiavone; Via Bagorda; Via Mercieri; Via Larizza; Via Monopoli; Via Giusti: (da via Cenci fino a via S.Francesco); Via Sisto; Via Rossigni; Via Amati; Via Sabatelli; Via Valente; Via Mandolla; Via Carparelli: (da via Mignozzi fino a via D. Alighieri); Via Cesareo; Via Forcella: (da via Mignozzi fino a via Pepe); Via Perna; Via Adami; Via De Luca; Via Passiatore: (da via Mignozzi fino a via Musco); Via Venafra: (da via Mignozzi a via Trisciuzzi); Via Castrano; Via XXV Aprile; Via Cantore; Via Bezzecca; Via Isonzo; ViaPuglia; Via Matteotti; Via Brescia; Via Marzolla; Via S. Antonio: (da C.so V.Emanuele fino a via Roma); Via D.Alighieri; Via della Vittoria: (da via Passiatore fino a via Roma); Via Palestro; Via De Amicis; Via Gatti; Via Scarli; Via R. Borghi: (da C.so V.Emanuele fino a via Roma); Via Nardone; Via Latorre: (da C.so V.Emanuele fino a via Forcella); Via Galatola: (da C.so V.Emanuele fino a via Roma); Via Santostasi; Via Egnazia; Via Bovio; Via Trisciuzzi; Vialaia; Via Rossigni; Via Musco: (da largo adiacente via Adami fino a via Roma); Via Bruni; Via Bianchi; Via Mogavero; Via Brandi; Via Basile; Via Convertino; Via S.Nicola; Via F.Ili Cervi; Via Buongiorno; Via Paterno'; Via De Giosa; Via Pepe; Via Murri; Via Bellini: (da via De Giosa fino a via Roma); Via Grassi: (da via De Giosa fino a via Roma); Via Caramia; Via Lomascolo; Via Palasciano; (da via Lomascolo fino a via Naz. Dei Trulli); Via Calefati: (da via Lomascolo fino a via Naz. Dei Trulli);

Seconda	Fasano: Via dello Zoosafari; Via Cenci (da via dello Zoosafari a via Piave); via Gramsci; Via Galizia (da via Gramsci a via Piave); Via don Salvatore Carbonara; Via Tinella (da via Gramsci a via Tinella); Via Giovanni XXIII; Via Paolo VI; Via Donnalioia; Via Innocenzo XII; Via A. Ricci, Via Suor Chiara Semeraro; Via Vescovo Rufenzio; Via Benedetto XIII; Largo Vescovo Rufenzio; Via Contardo Ferrini; Via Piemonte; Via Carso; Via della Pace; Via Leopardi; Via Lapertosa (da via Piave a via Piemonte); Via Chillini (da via Piave e via Carso); Via Sibilio (da via Piave e via Carso), Via Maggi (da via Piave e via della Pace), Via Fogazzaro (da via Piave e via della Pace); Via Gobetti; Piazza Ugo La Malfa; Via Di Tommaso; Via Togliatti; Via Gronchi; Via Nazionale dei Trulli (da Piazza Aldo Moro a Via Vanoni); Via Bonomi; Via Enrico Toti; Via Vanoni; Via Zanibelli; Via G. Pira; Via Pietro Nenni; Via don Cosimo De Carolis; Via Gravinella (da via Giardinelli a via Don Cosimo De Carolis); Via F.lli Rosselli; Piazza della Costituente; Piazza Europa; Via Segni; Viale Alcide De Gasperi; Via Leonida Bissolati; Via Prampolini; Via don Luigi Sturzo; Via Grandi; Via Turati; Via Luigi Einaudi; Via Benedetto Croce; Via Vittorio Emanuele Orlando; Piazzale Kennedy; Via Passavalli; Via Lisi; Viale della Resistenza (da via Nazionale dei Trulli a via Giardinelli); Via don Minzioni; Largo don Minzioni; Via Bruno Buozzi; Via Treves; Via Tazzoli; Via Amendola; Piazza Plebiscito; Via Enrico De Nicola; Via G. Bosi; Via don Morosini; Via Giardinelli; Viale Romita; Via S. Maria della Salette; Largo Anglani; Viale Longo; Via Collodi; Viale Unità d'Italia (da via Torricelli a via Nazionale dei Trulli); Via Torricelli; Largo Pitagora; Via dell'Artigianato; Via Roma (da via Nazionale dei trulli a via dell'Artigianato); via Coniugi Curie; Via Pasteur; Via Lagravinese; Via Ippocrate; Via Umberto Giordano; Via Paisiello; Via Meucci; Via Carelli; Via Dogali; Via Verdi; Via Palasciano (da via Verdi a via Nazionale dei Trulli); Via Calafati (da via Verdi a via Nazionale dei Trulli); Via Ferraris; Via Paternò (da via Verdi a via Nazionale dei Trulli); Via Buongiorno (da via Verdi a via Nazionale dei Trulli); Via F.lli Cervi (da via Verdi a via Nazionale dei Trulli); via Madonna della Croce (da Largo Pitagora a via Nazionale dei Trulli); Via G. Carducci; Via Mantegazza; Via Di Bari (da via Collodi a via Nazionale dei Trulli); Via Romano (da via Collodi a via Nazionale dei Trulli); Via Di Tano; Via Adua (da via Unità d'Italia a via Nazionale dei Trulli). Pezze di Greco: C.so Nazionale; Piazza XX Settembre. Montalbano: Via Teano; Piazza della Libertà; Via Calatafimi. Speziale: Via Lecce. Pozzo Faceto: Piazza del Miracolo. Selva di Fasano: Viale del Leccio; Viale del Bosco Viale delle Querce. Torre Canne: la parte restante del centro abitato. Savellettri: la parte restante del centro abitato.
Terza	Fasano: la parte restante del centro abitato. Pezze di Greco: la parte restante del centro abitato. Montalbano: la parte restante del centro abitato. Speziale: la parte restante del centro abitato. Pozzo Faceto: la parte restante del centro abitato. Selva di Fasano: la parte restante del centro abitato.

I) Per quanto riguarda l'**Art. 23 – Esenzioni**- viene modificato come segue:

- I)** Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507:

- a. occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica autorità sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f. le occupazioni di aree cimiteriali;
- g. gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2) Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali, individuate ai sensi della lettera d) del predetto articolo, ferme restando le necessarie autorizzazioni:

- a. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dei Regolamenti comunali vigenti;
- b. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- c. occupazione di durata non superiore a 6 ore per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali e di beneficenza, celebrative, sportive e del tempo libero purché l'area occupata non ecceda i 12 mq;
- d. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni e ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente mobili;
- e. occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
- f. le occupazioni richieste e gestite direttamente dal Comune, ad eccezione di quelle che, pur essendo promosse dal Comune, sono realizzate da altri soggetti con l'intento di addivenire a finalità economiche o di lucro (soggettive ed oggettive).

Ritenuto:

- apportare le citate modifiche nonché adeguare, alla normativa vigente in materia, gli articoli del Regolamento per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche del Comune di Fasano come sopra specificato;
- procedere all'adozione del presente atto in quanto urgente ed improrogabile poiché contenente prescrizioni aventi effetti finanziari e quindi indispensabile ai fini del bilancio di previsione 2007;

Per questi motivi si invita, pertanto l'On.le Consiglio Comunale a voler deliberare in merito.

Intervengono:

Non avendo alcun altro consigliere chiesto la parola, il Presidente sottopone a votazione l'argomento che, in seduta pubblica e per appello nominale consegue il seguente risultato:

Consiglieri presenti n.
Consiglieri astenuti n.
Consiglieri votanti n.
Voti favorevoli n.
Voti contrari n.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Visto il D.Lgs 507/93;

Visto il Vigente Regolamento Comunale ;

Visto altresì il parere della Commissione Consiliare competente, espresso nella seduta del _____;

Visto il D.Lgs 267/2000 (TUEL)

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 (TUEL), come da allegato A) alla presente deliberazione;

Preso atto del risultato della votazione resa in seduta pubblica e per appello nominale

DELIBERA

I. di apportare per le motivazioni in premessa citate, le seguenti modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche:

A) Con riferimento all'**art.4 – Oggetto della tassa** –viene modificato il comma 4 come segue:

4. le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazioni superiore a diecimila abitanti, sono soggetto all'imposizione da parte dei comuni medesimi.

B) Per quanto riguarda l'**Art.6 – Richiesta di concessione** – incomincia con quattro nuovi commi ed aggiunto il comma 10 e precisamente:

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale, in qualsiasi modo o per qualsiasi scopo, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare un'apposita domanda all'Ufficio competente almeno 30 giorni prima per quanto riguarda la temporanea e 60 giorni prima per quanto riguarda la permanente e le occupazioni per il commercio di aree pubbliche in occasione di fiere, mercati e feste, di quello a decorrere dal quale s'intende realizzare l'occupazione.

2. La domanda redatta in carta legale, salvo le esenzioni previste dalla legge, deve contenere:

a.nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;

b.nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lett.a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale ed amministrativa, la partita I.V.A. e/o il codice fiscale, nonché le generalità del rappresentante o dell'amministratore anche di fatto, ed il codice fiscale dello stesso;

c.l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, la misura dello spazio e/o superficie di cui viene richiesta l'occupazione espressa in metri quadri, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che s'intende eventualmente

eseguire o dei beni mobili che si intendono allocare, le modalità di utilizzazione dell'area;

d.la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;

e.la sottoscrizione dell'impegno a versare la cauzione, se richiesta dal Comune, nonché la tassa secondo le vigenti tariffe. Al fine di consentire la determinazione dell'eventuale cauzione, il richiedente deve indicare l'importo complessivo in euro dei lavori.

3. La domanda deve essere presentata anche se l'occupazione è esente dal pagamento della relativa tassa.

4. Ove la domanda risulti incompleta o nell'ipotesi in cui il responsabile del procedimento reputi opportuno, in relazione al tipo di occupazione richiesta, la presentazione di un progetto grafico o di una planimetria in scala adeguata a firma di tecnico abilitato, nella quale si rappresenta l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza, tale responsabile del procedimento richiede la trasmissione degli atti, documenti, dati e notizie necessari ai fini dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre nuovamente dal ricevimento degli atti richiesti.

10.L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nell'occupazione.

C) Con riferimento all'**Art.8 – Deposito cauzionale** – viene modificato come segue:

1. Le occupazioni comportanti manomissioni del suolo pubblico o successivi oneri a carico dell'Amministrazione sono subordinate al versamento di una cauzione o alla sottoscrizione in favore del Comune di una polizza fidejussoria assicurativa o bancaria senza il beneficio di escussione di cui all'art.1944 comma 2 codice civile, a garanzia del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni.

2. L'entità della cauzione sarà pari al 30% dell'importo in euro dei lavori dichiarati, dal richiedente l'occupazione, nella domanda di cui all'art. 5 del presente regolamento.

3. La cauzione, non fruttifera di interessi, sarà restituita e la polizza sarà svincolata alla scadenza della concessione e/o autorizzazione, entro il termine di giorni 15 dalla stesura, in contraddittorio con il titolare del provvedimento amministrativo, di un verbale da parte del Servizio ambiente e viabilità, attestante il ripristino dello stato dei luoghi e l'inesistenza di danni.

D) Per quanto riguarda l'**Art.9 – Autorizzazione** - viene modificato come segue compreso i commi 3 e 4 che diventano comma 11 e comma 12:

1. Il Responsabile dell'Ufficio competente al rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione, accertata la sussistenza di tutte le condizioni favorevoli ed acquisiti i pareri endoprocedimentali necessari dai competenti uffici per tipologia di occupazione (Servizio ambiente e viabilità; Servizio sviluppo del territorio; Direzione territorio e ambiente; Comando di Polizia Municipale, ecc.), rilascia:

a) nel termine di sessanta giorni la concessione all'occupazione permanente del suolo pubblico;

b) nel termine di sessanta giorni l'autorizzazione temporanea all'occupazione per il commercio di aree pubbliche in occasione di fiere, mercati e feste;

c) nel termine di trenta giorni le autorizzazioni temporanee diverse da quelle indicate alla lettera sub b);

2. Il rilascio della concessione e/o autorizzazione è subordinato al pagamento della relativa tassa, se dovuta.

3. gli atti di assenso devono contenere: i dati identificativi del titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione, la durata dell'occupazione, la misura dello spazio e/o superficie di cui è consentita l'occupazione espressa in metri quadrati, la tipologia di occupazione, la tariffa unitaria applicata, l'ammontare della tassa e della cauzione, se dovute, e le condizioni alle quali è subordinata la concessione e/o autorizzazione.

4. Esaurita l'attività istruttoria, la concessione e/o autorizzazione è rilasciata a condizione che:

- a) l'occupazione sia realizzata senza pregiudizio per i diritti dei terzi;
- b) il titolare della concessione e/o autorizzazione provveda a riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente responsabile del procedimento;
- c) che il titolare dell'atto di assenso si attenga alle prescrizioni di carattere tecnico amministrativo indicate nel provvedimento;
- d) che l'atto di assenso sia sempre revocabile, sospendibile o modificabile per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni.

5. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni e/o autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito scaduto.

6. Resta a carico del titolare dell'atto di assenso ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possa essere arrecato e contestato da terzi per effetto della concessione e/o autorizzazione.

7. Al termine del periodo di consentita occupazione, qualora la stessa non venga rinnovata a seguito di richiesta di proroga, il titolare dell'atto di assenso avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la remissione in pristino del suolo pubblico. In caso di inadempienza, il Servizio ambiente e viabilità procederà d'ufficio all'esecuzione di quanto necessario per il ripristino, con spese a carico del titolare dell'atto scaduto, utilizzando, anzitutto, l'eventuale cauzione.

8. In caso di denegato rilascio della concessione e/o autorizzazione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

9. Il Servizio competente al rilascio provvede a registrare ed a numerare progressivamente i provvedimenti di concessione e/o autorizzazione. Lo stesso servizio provvede, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

10. Il predetto Servizio, successivamente al rilascio della concessione e/o autorizzazione, ne trasmette immediatamente una copia al Servizio Entrate, al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Patrimonio per le rispettive competenze.

11. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il Sindaco potrà disporre l'esonero della presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

12. Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, sentita sempre la commissione edilizia, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

E) Per quanto riguarda l'**Art. 16 – Occupazioni abusive** – viene modificato come segue:

1. Le occupazioni realizzate senza l'atto di assenso comunale sono considerate abusive. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:

a.difforni dalle disposizioni dell'atto di assenso;

b.che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga dell'atto di assenso, oltre la data di revoca o di estinzione dell'atto medesimo.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Servizio competente o che ha rilasciato l'autorizzazione e/o la concessione, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo assegnato, il Servizio ambiente e viabilità procederà d'ufficio a rimuovere i materiali, che verranno sequestrati e custoditi a spese degli interessati, utilizzando l'eventuale cauzione, fatta salva ogni ulteriore pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne possano derivare.

3. Le occupazioni abusive sono soggette, oltre che alla tassa di occupazione del suolo pubblico con relative sanzioni e interessi di cui all'art.53 del D.Lgs 507/93, anche alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, fermo restando quelle stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285.

F) Per quanto riguarda l'**Art.20 – Tariffa** – viene modificato come segue:

1.Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune o al Concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507 e **successive modifiche**, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.

2. **Ai sensi dell'art. 42 comma 6 del D.Lgs 507/93, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs 507/93. Le misure di cui ai predetti artt. costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42, comma 3, nelle seguenti proporzioni:**

- prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 85 per cento;
- terza categoria 70 per cento.

3. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da che vi abbia interesse.

4. per le tariffe in vigore con l'applicazione del presente Regolamento si rimanda all'ALLEGATO A.

G) Per quanto riguarda l'**Art.20 bis – Versamento della tassa** – viene aggiunto come segue:

1. **Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo;**

2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno, mentre solo per l'anno 2007 il versamento viene fissato con scadenza al 31 luglio;

3. **Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a cinquanta centesimi o per eccesso se è superiore;**

4. **Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione;**

H) Per quanto riguarda l'**Art. 21 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE** - viene aggiunto il comma 3 che prevede la suddivisione del territorio in categorie già previste come allegato al vigente regolamento, come segue:

3. Il territorio comunale si intende suddiviso nelle seguenti tre categorie:

Categoria	Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche
Prima	Selva di Fasano: Viale Toledo; Savellettri: Piazza Amati; Via degli scavi; Torre Canne: Via del Faro; Via Eroi del Mare. Fasano: C.so V.Emanuele: (da Piazza Ciaia a via Mignozzi); Via Piave:(da via S.Francesco a via Cenci);Via Cenci:(da via Piave ad incrocio C.so V.Emanuele); Via Mignozzi ;Via Roma: (da via Mignozzi ad incrocio via Naz. Dei Trulli); Via Naz. Dei Trulli: (da via Roma a Piazza Moro); Piazza Ciaia; C.so Garibaldi: (da Piazza Ciaia fino all'incrocio di via Cenci);C.so Perrini: (da incrocio di via Cenci a via S.Francesco); Piazza Moro; Via S.Francesco: (da Piazza Moro a via C.Alberto); Via C.alberto; Piazza Mercato Vecchio; Piazza Mercato Coperto; Villa Comunale; Via Ciaia; Via Parlatorio; Via Latorre: (da via Parlatorio a C.so V.Emanuele); Via Galatola: (da via Parlatorio a C.so V.Emanuele); Via Fogazzaro: (da C.so Perrini fino C.so V.Emanuele);Via S.Teresa; Via Goffredi; Via del Bali; Via L'Assunta; Via Dragone; Largo Seggio; Via Guida; Via M. della Stella; Via del Forno; Via Imbriani: (C.so Perrini fino C.so V.Emanuele); Via F.Ili Rosselli: (da Viale de Gasperi fino a viale della Resistenza); Via Bonifacio; Via Acquaviva; Via dell'Arco; Via Custodero; Via Pietravalle; Via Lapertosa: (da via Piave fino a C.so Perrini); Via Chillini: (da via Piave fino a C.so Perrini); Via Sibilio: (da via Piave fino a C.so Perrini); Via Maggi: (da via Piave fino a C.so Perrini); Via Fogazzaro: (da via Piave fino a C.so Perrini); Via Tinella: (da via Piave fino a C.so Perrini); Via Imbriani: (da via Giusti fino a C.so Perrini); Via Cofano: (da via Piave fino a via Monopoli); Via Olive; Via Morelli; Via Galizia: (da via Piave fino a via Monopoli); Via Buzzerio; Via Schiavone; Via Bagorda; Via Mercieri; Via Larizza; Via Monopoli; Via Giusti: (da via Cenci fino a via S.Francesco); Via Sisto; Via Rossigni; Via Amati; Via Sabatelli; Via Valente; Via Mandolla; Via Carparelli: (da via Mignozzi fino a via D. Alighieri); Via Cesareo; Via Forcella: (da via Mignozzi fino a via Pepe); Via Perna; Via Adami; Via De Luca; Via Passiatore: (da via Mignozzi fino a via Musco); Via Venafra: (da via Mignozzi a via Trisciuzzi); Via Castrano; Via XXV Aprile; Via Cantore; Via Bezzacca; Via Isonzo; ViaPuglia; Via Matteotti; Via Brescia; Via Marzolla; Via S. Antonio: (da C.so V.Emanuele fino a via Roma); Via D.Alighieri; Via della Vittoria: (da via Passiatore fino a via Roma); Via Palestro; Via De Amicis; Via Gatti; Via Scarli; Via R. Borghi: (da C.so V.Emanuele fino a via Roma); Via Nardone; Via Latorre: (da C.so V.Emanuele fino a via Forcella); Via Galatola: (da C.so V.Emanuele fino a via Roma); Via Santostasi; Via Egnazia; Via Bovio; Via Trisciuzzi; Vialaia; Via Rossigni; Via Musco: (da largo adiacente via Adami fino a via Roma); Via Bruni; Via Bianchi; Via Mogavero; Via Brandi; Via Basile; Via Convertino; Via S.Nicola; Via F.Ili Cervi; Via Buongiorno; Via Paterno'; Via De Giosa; Via Pepe; Via Murri; Via Bellini: (da via De Giosa fino a via Roma); Via Grassi: (da via De Giosa fino a via Roma); Via Caramia; Via Lomascolo; Via Palasciano; (da via Lomascolo fino a via Naz. Dei Trulli); Via Calefati: (da via Lomascolo fino a via Naz. Dei Trulli);

Seconda	Fasano: Via dello Zoosafari; Via Cenci (da via dello Zoosafari a via Piave); via Gramsci; Via Galizia (da via Gramsci a via Piave); Via don Salvatore Carbonara; Via Tinella (da via Gramsci a via Tinella); Via Giovanni XXIII; Via Paolo VI; Via Donnalioia; Via Innocenzo XII; Via A. Ricci, Via Suor Chiara Semeraro; Via Vescovo Rufenzio; Via Benedetto XIII; Largo Vescovo Rufenzio; Via Contardo Ferrini; Via Piemonte; Via Carso; Via della Pace; Via Leopardi; Via Lapertosa (da via Piave a via Piemonte); Via Chillini (da via Piave e via Carso); Via Sibilio (da via Piave e via Carso), Via Maggi (da via Piave e via della Pace), Via Fogazzaro (da via Piave e via della Pace); Via Gobetti; Piazza Ugo La Malfa; Via Di Tommaso; Via Togliatti; Via Gronchi; Via Nazionale dei Trulli (da Piazza Aldo Moro a Via Vanoni); Via Bonomi; Via Enrico Toti; Via Vanoni; Via Zanibelli; Via G. Pira; Via Pietro Nenni; Via don Cosimo De Carolis; Via Gravinella (da via Giardinelli a via Don Cosimo De Carolis); Via F.lli Rosselli; Piazza della Costituente; Piazza Europa; Via Segni; Viale Alcide De Gasperi; Via Leonida Bissolati; Via Prampolini; Via don Luigi Sturzo; Via Grandi; Via Turati; Via Luigi Einaudi; Via Benedetto Croce; Via Vittorio Emanuele Orlando; Piazzale Kennedy; Via Passavalli; Via Lisi; Viale della Resistenza (da via Nazionale dei Trulli a via Giardinelli); Via don Minzioni; Largo don Minzioni; Via Bruno Buozzi; Via Treves; Via Tazzoli; Via Amendola; Piazza Plebiscito; Via Enrico De Nicola; Via G. Bosi; Via don Morosini; Via Giardinelli; Viale Romita; Via S. Maria della Salette; Largo Anglani; Viale Longo; Via Collodi; Viale Unità d'Italia (da via Torricelli a via Nazionale dei Trulli); Via Torricelli; Largo Pitagora; Via dell'Artigianato; Via Roma (da via Nazionale dei trulli a via dell'Artigianato); via Coniugi Curie; Via Pasteur; Via Lagravinese; Via Ippocrate; Via Umberto Giordano; Via Paisiello; Via Meucci; Via Carelli; Via Dogali; Via Verdi; Via Palasciano (da via Verdi a via Nazionale dei Trulli); Via Calafati (da via Verdi a via Nazionale dei Trulli); Via Ferraris; Via Paternò (da via Verdi a via Nazionale dei Trulli); Via Buongiorno (da via Verdi a via Nazionale dei Trulli); Via F.lli Cervi (da via Verdi a via Nazionale dei Trulli); via Madonna della Croce (da Largo Pitagora a via Nazionale dei Trulli); Via G. Carducci; Via Mantegazza; Via Di Bari (da via Collodi a via Nazionale dei Trulli); Via Romano (da via Collodi a via Nazionale dei Trulli); Via Di Tano; Via Adua (da via Unità d'Italia a via Nazionale dei Trulli). Pezze di Greco: C.so Nazionale; Piazza XX Settembre. Montalbano: Via Teano; Piazza della Libertà; Via Calatafimi. Speziale: Via Lecce. Pozzo Faceto: Piazza del Miracolo. Selva di Fasano: Viale del Leccio; Viale del Bosco Viale delle Querce. Torre Canne: la parte restante del centro abitato. Savellettri: la parte restante del centro abitato.
Terza	Fasano: la parte restante del centro abitato. Pezze di Greco: la parte restante del centro abitato. Montalbano: la parte restante del centro abitato. Speziale: la parte restante del centro abitato. Pozzo Faceto: la parte restante del centro abitato. Selva di Fasano: la parte restante del centro abitato.

I) Per quanto riguarda l'**Art. 23 – Esenzioni**- viene modificato come segue:

I. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507:

- a. occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica autorità sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f. le occupazioni di aree cimiteriali;
- g. gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali, individuate ai sensi della lettera d) del predetto articolo, ferme restando le necessarie autorizzazioni:

- a. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dei Regolamenti comunali vigenti;**
- b. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;**
- c. occupazione di durata non superiore a 6 ore per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali e di beneficenza, celebrative, sportive e del tempo libero purché l'area occupata non ecceda i 12 mq;**
- d. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni e ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;**
- e. occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.**
- f. le occupazioni richieste e gestite direttamente dal Comune, ad eccezione di quelle che, pur essendo promosse dal Comune, sono realizzate da altri soggetti con l'intento di addivenire a finalità economiche o di lucro (soggettive ed oggettive).**

2. di disporre l'invio della presente delibera alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale (Ufficio Federalismo Fiscale) e di provvedere all'avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art.52 del D.Lgs n.446/97.